

Sentenza Corte di Cassazione 5 giugno 2001, n. 7620

Sezione Lavoro

Impugnazione del licenziamento a mezzo telegramma – Configurabilità

L'impugnativa per iscritto del licenziamento a norma dell'art. 6 l. n. 604/1966 può essere realizzata, in base alla disciplina di cui all'art. 2705 c.c., anche mediante telegramma inoltrato tramite l'apposito servizio di dettatura telefonica, sempreché l'invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da un'utenza telefonica non appartenente al lavoratore, avvenga su mandato e a nome di quest'ultimo, che appaia come autore della dichiarazione; in caso di contestazione in giudizio, l'interessato è onerato della prova di tale incarico, che può essere fornita anche a mezzo di testimoni e per presunzioni (nella specie, il testo del telegramma riportava in calce, quale firma, il nome e il cognome del lavoratore; la suprema corte ha annullato per violazione di legge la sentenza impugnata che aveva attribuito efficacia ostativa, ai fini dell'imputabilità al lavoratore della dichiarazione a mezzo telegramma, al dato formale dell'invio di quest'ultimo dallo studio del legale dell'interessato).